

14,16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA 3965/11  
12338  
REPERTORIO 8352

Il Tribunale Civile di Firenze, nella seguente composizione Collegiale:

- Dr. Fiorenzo Zazzeri Presidente
  - Dott.ssa Dania Mori Giudice rel.
  - Dr. Ludovico delle Vergini Giudice
- ha pronunciato la seguente

Ritardato  
copia  
L. 14/11/08  
Av. Pezzano  
USO APPELLI  
7 DIC. 2011

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 16792 del Ruolo Generale dell'anno 2008, trattenuto in decisione alla udienza del 20.9.11, vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Firenze Via Torricelli n.15, presso lo Studio dell'avvocato Antonio Pezzano, che unitamente all'avv.to Roberto Vassalle del foro di Mantova lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

Banca Cassa di Risparmio di Firenze spa, in persona del direttore generale dott. Armando Guardasoni, elettivamente domiciliata in Firenze Via Mazzini n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanni Giglioli, che unitamente al prof. Avv. Umberto Morero del foro di Roma la rappresenta e difende in forza di procura in atti.

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione mobiliare

1-



7 DIC. 2011

h

CONCLUSIONI: all'udienza del 20/9/2011 l'avv.to Chierzi in sostituzione avv.ti Pezzano e Vassalle per l'attore e l'avv.to Giglioli per la convenuta si riportano entrambi alle loro rispettive conclusioni come indicate negli atti difensivi.

#### FATTO E DIRITTO

██████████, deducendo la violazione da parte della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito per brevità indicata "CRE") della normativa primaria e secondaria sulla negoziazione degli strumenti finanziari; ha chiesto: a) che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità o, in subordine, la risoluzione dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio n. 7.7636, per € 258.397,55, conferito alla banca in data 28.2.02, chiedendo conseguentemente la condanna della banca alla restituzione della somma investita ed andata perduta a seguito del fallimento del gruppo Cirio verificatosi poco dopo (ossia la restituzione di € 114.142,82), essendo stata recuperata nel 2004-2005 la somma di € 136.254,70, vedi doc. 9), nonché la condanna della banca al risarcimento del danno da mancata rendita dei titoli e da svalutazione monetaria, oltre interessi legali;

b) che, in ogni caso, fosse comunque accertata la responsabilità contrattuale della banca e, conseguentemente, fosse dichiarata la risoluzione per colpa di quest'ultima del contratto di intermediazione finanziaria relativo all'acquisto dei titoli Cirio di cui sopra, con condanna della banca a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, la somma sopra indicata, oltre al danno da mancata rendita dei titoli e da svalutazione monetaria, oltre interessi legali; (nella successiva memoria ex art. 6 dec.leg.vo 5/03 l'attore ha aggiunto in via subordinata la richiesta di condanna della banca anche ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cc, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per fatto e colpa del suo dipendente sig. ██████████).

Banca CRE si è costituita deducendo in via preliminare il difetto dell'interesse ad agire dell'attore; avendo egli alienato prima dell'introduzione del presente giudizio tutti i titoli per cui è causa, ricavandone il controvalore di euro 168.261,40 (come si evince

dal doc. 9 da lui prodotto), non essendo più quindi in grado di poter restituire alla banca i titoli stessi, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolta dal Tribunale la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto.

Nel merito la banca ha dedotto: a) l'assenza di qualsivoglia causa di nullità del contratto-quadro o dell'operazione negoziale del 28.2.02 di acquisto dei titoli Cirio;  
b) la mancata prevedibilità del default del gruppo Cirio alla data di acquisto dei titoli;  
c) la conformità del comportamento serbato dalla banca alla normativa sugli obblighi informativi e sui doveri di adeguatezza;  
d) l'adeguatezza dell'operazione di intermediazione mobiliare.

Ha quindi concluso la convenuta, in via principale, per il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto e in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attrici, per la condanna della controparte alla restituzione dei titoli acquistati maggiorati dalle relative cedole, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Occorre preliminarmente evidenziare che a parere del Collegio l'attore non ha perso la sua legittimazione ad agire in giudizio per aver venduto i titoli per cui è causa prima della notifica dell'atto di citazione, ricavandone una somma inferiore a quella originariamente investita: infatti, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o di risoluzione del contratto con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori previsti dalla legge, è evidente che l'attore, avendo diritto alla restituzione della somma originariamente investita e dovendo restituire per converso alla banca i titoli per cui è causa, ma non potendo più eseguire materialmente detta ultima prestazione, otterrebbe in suo favore una pronuncia di condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra la somma originariamente investita per l'acquisto dei titoli e quella da lui ricavata *media tempore* con la vendita dei medesimi; il che significa che limitatamente

a questa minor somma egli conserva astrattamente la sua legittimazione ad agire in giudizio in relazione alle domande svolte.

Venerabili al merito si osserva che l'attore ha, in via gradata, proposto domande dirette alla declaratoria di nullità e di risoluzione dell'ordine di investimento.

E' stato anzitutto dedotta la nullità dell'operazione di acquisto dei titoli in quanto posta in essere in assenza di valido contratto scritto di negoziazione (c.d. contratto-quadro): invero il Fallai, disponendo di un consistente patrimonio ed intendendo farlo fruttare, aveva sottoscritto con la banca in data 23.1.92 un contratto di negoziazione di strumenti finanziari ai sensi della legge 1/91 e l'ordine di acquisto dei titoli Cirio per cui è causa è stato impartito su questa base e, quindi, prima che la banca avesse richiesto la stipulazione di un nuovo contratto di negoziazione adeguato alla normativa nel frattempo entrata in vigore (art. 23 TUF e 30 Reg. Consob), contratto che pertanto è stato sottoscritto solo in data 14.3.02, ossia successivamente all'acquisto dei titoli Cirio.

Tale causa appare infondata, non potendosi ritenere condivisibile la tesi secondo la quale il mancato aggiornamento del contratto-quadro già esistente alle nuove disposizioni cogenti entrate in vigore nel 1998 produrrebbe ipso iure la nullità di tutti gli ordini di acquisto successivamente impartiti sulla base del predetto contratto prima del suo formale aggiornamento alla nuova disciplina, occorrendo invece a tale scopo dimostrare che in concreto siano state violate tali norme cogenti da parte dell'intermediario, in occasione dei singoli atti negoziali di acquisto dei titoli.

Del resto, opinando diversamente si dovrebbe arrivare alla conclusione, come sostenuto dalla banca convenuta, di considerare radicalmente nulle sotto il profilo oggettivo (quindi indipendentemente dal fatto che la nullità ex art. 23 dec. leg.vo 58/98 sia di carattere relativo e che spetti solo al cliente la legittimazione ad ecceperla) tutte le operazioni di acquisto di prodotti finanziari poste in essere dal Fallai sulla scorta del primo contratto-quadro e prima della stipula del nuovo contratto del 14.3.02 adeguato

alle previsioni del TUF, ovvero sia anche di quelle operazioni rivelatesi vantaggiose per l'attore; a differenza dell'operazione per cui è causa, il che appare un non senso logico.

Le precedenti argomentazioni consentono di ritenere infondata anche l'ulteriore censura dell'attore secondo la quale al momento dell'acquisto dei titoli la banca aveva consegnato al cliente ai sensi dell'art. 6 legge 1/91 solo il c.d. documento informativo contenente l'indicazione della composizione del gruppo bancario dell'intermediario, cosa ben diversa dal documento su rischi generali degli investimenti finanziari, introdotto dalla successiva normativa ma in epoca antecedente all'acquisto dei titoli per cui è causa, il quale è stato consegnato al Fallai solo in data 14.3.02, contestualmente alla stipula del nuovo contratto, quadro adeguato alle vigenti previsioni di legge.

Risulta infondata anche l'ulteriore doglianza dell'attore secondo la quale un ulteriore motivo di nullità dell'ordine di acquisto dei titoli Cirio consisterebbe nella violazione delle norme sul collocamento di questo particolare tipo di titoli, i quali sono stati prenotati dal cliente ancor prima della loro formale emissione, avvenuta sul mercato del Lussemburgo in data 14.3.02 in assenza di prospetto Consob; ciò avrebbe determinato un negozio in frode alla legge, considerato che tali titoli non erano destinati ai privati risparmiatori e non potevano quindi essere oggetto di un contratto intervenuto direttamente tra l'intermediario e la clientela retail.

Sul punto si osserva che nella fattispecie non siamo in presenza di un'ipotesi di sollecitazione all'investimento e/o collocamento dei titoli (cfr. art. 94 TUF), bensì nella fase della successiva negoziazione dei medesimi, perfettamente lecita anche in assenza di un prospetto informativo.

Del resto anche la Banca d'Italia, nel bollettino economico n. 41 del novembre 2003, ha ritenuto assolutamente lecita la fase di negoziazione dei titoli alla clientela retail nella fase del c.d. "grey market", ossia nel periodo intermedio che va dall'annuncio

dell'emissione del titolo (launch day) alla data di regolamento e di versamento del ricavato all'emittente (closing day), la quale dura solo alcune settimane.

In giurisprudenza (cfr. sent. Tribunale di Arezzo 10.6.09 e 25.6.09) si ritiene perfettamente legittima la transazione di strumenti finanziari offerti alla clientela in grey market allorquando il titolo sia individuato nelle sue caratteristiche, il che è sicuramente avvenuto nel caso di specie, come risulta chiaro dal contenuto dell'ordine di acquisto.

Va inoltre esclusa l'esistenza di un conflitto di interessi, che secondo l'attore sussisterebbe in quanto la CRF e la sua collegata Sanpaolo IMI erano all'epoca creditrici del gruppo Cirio, dal che deriverebbe un preciso interesse della banca convenuta a vendere ai clienti le obbligazioni Cirio per poter rientrare delle proprie esposizioni nei confronti dell'emittente; in particolare il Fallai deduce che la banca gli avrebbe venduto i titoli in contropartita diretta, ossia li avrebbe acquistati dal collocatore in nome proprio ma per conto del cliente e li avrebbe rivenduti a quest'ultimo a un prezzo superiore a quello di collocamento (vedi a pagg. 13-14 dell'atto di citazione).

La convenuta ha contestato in comparsa di risposta tale assunto, negando di essere stata esposta nei confronti del gruppo Cirio e di aver detenuto obbligazioni Cirio nel proprio portafoglio al momento dei fatti in contestazione (che quindi avrebbe avuto un interesse diretto a vendere al pubblico); ciò premesso, si osserva che non sono stati offerti dall'attore elementi che provino il contrario, ossia l'esistenza di uno specifico interesse economico della banca nell'operazione di emissione e di collocamento delle obbligazioni Cirio.

Vanno ora esaminate la domanda di risoluzione del contratto di acquisto dei prodotti finanziari e la richiesta di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale della banca.

L'art. 28 del Regolamento Consob dispone, sotto la rubrica "informazioni tra gli intermediari e gli investitori" che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire richieste deve risultare da contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritte dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Inoltre il numero 2) del medesimo articolo dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento di investimento.

Sempre secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare (art. 29 reg. 11522 Consob) l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene, la banca ha prodotto il primo contratto-quadro stipulato con il [redacted] in data 23.1.92 (contratto di negoziazione di strumenti finanziari ai sensi dell'allora vigente legge 1/91, vedi doc. 1 convenuta) nel quale il cliente dichiarava di aver preso visione

h

del documento informativo che gli era stato consegnato e si rifiutava di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui relativi obiettivi di investimento.

Sulla base di tale contratto-quadro il Fallai impartiva per iscritto l'ordine di acquisto per cui è causa, nel quale formalmente dichiarava di aver ricevuto dalla banca "le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione... assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi" (vedi doc. n. 4 attore).

Orbene, risulta ~~per tabula~~ che nel caso di specie la banca convenuta abbia violato gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, che era già entrata in vigore prima del compimento dell'operazione negoziale di cui si discute; premesso che il c.d. documento informativo ai sensi dell'art. 6 legge 1/91 contenente l'indicazione della composizione del gruppo bancario dell'intermediario, è cosa ben diversa dal documento su rischi generali degli investimenti finanziari, è pacifico che quest'ultimo fondamentale documento informativo sia stato consegnato al [ ] solo successivamente al perfezionamento dell'ordine di acquisto per cui è causa, in concomitanza con la stipula del nuovo contratto-quadro; inoltre la banca aveva provveduto con il precedente contratto-quadro a raccogliere dall'investitore solo le notizie che erano richieste dalla previgente disciplina (ossia informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento), ma non anche la sua esperienza in materia di investimenti finanziari e la sua propensione al rischio, così come è stato previsto dall'art. 28 Reg. Consob.

Né il fatto che il cliente avesse in quella sede rifiutato di rispondere alle seppur minimali richieste della banca può essere considerato una sorta di esonero per quest'ultima dall'assolvimento dei suoi obblighi informativi; come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, da tale omissione del cliente non possono discendere conseguenze per lui sfavorevoli, nel senso che dall'assenza di informazioni



l'intermediario autorizzato non può che desumere una propensione al rischio dell'investitore minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati più alla conservazione del capitale investito che non alla massimizzazione della redditività; a meno che le informazioni in argomento non siano per la banca desumibili *aliumde*, dalle scelte di investimento del cliente e, in generale, dal comportamento dell'investitore nel rapporto con la banca. Si ritiene anzi che gli obblighi informativi della banca non possano ritenersi assolti con la sola consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, dato che esso contiene informazioni generiche e al più di comune esperienza, quali il diretto legame tra i rendimenti prospettati e i rischi.

Tale conclusione appare trovare conferma nel tenore letterale dell'art. 28 reg. Consob 11522, che colloca temporalmente la consegna del documento sui rischi generali degli strumenti finanziari *"prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento"* ed individua nel comma successivo un onere di informativa specifico, che quindi non può che essere cronologicamente e logicamente successivo, laddove parla di *"informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione di servizio"*.

Nella fattispecie ci troviamo di fronte a titoli di carattere obbligazionario e, quindi, strumento di finanziamento delle società, privi di "rating" ufficiale: la natura speculativa e rischiosa dell'investimento è quindi fuori dubbio, non potendo essi essere considerati un prodotto finanziario "sicuro".

Conseguentemente, tenuto conto della mancata preventiva consegna al cliente del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, considerato altresì che l'art. 23 u. c. d.lvo 58/98 pone a carico dei soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ritiene il Collegio che nel caso di specie la banca non abbia provato di aver fornito al

risparmiatore, in modo specifico, le informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dei titoli Cirio acquistati nel 2002, conseguentemente essendo incorsa la convenuta nella violazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore entrata in vigore nel 1998.

A parere del Collegio non può opinarsi diversamente sol perché nel modulo prestampato dell'ordine d'acquisto compare la dichiarazione, sottoscritta dall'investitore, di aver ricevuto dalla banca *"le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione.....assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi"*:

Si tratta però di una clausola prestampata sul modulo predisposto per l'acquisto dei titoli che, lungi dall'avere il valore di confessione stragiudiziale dell'attore (vedi in tal senso a pag. 21 della comparsa di costituzione di CRF), non garantisce l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della banca, giacché accanto a questa clausola di stile non sono sullo stesso modulo state indicate, in concreto, le informazioni che l'attore avrebbe ricevuto in ordine alle caratteristiche dei titoli che andava ad acquistare e, quindi, in merito alla rischiosità di tale operazione.

Venendo alle conseguenze di tale antidoveroso comportamento, a parere del Collegio va anzitutto puntualizzato che ci si trova di fronte ad un inadempimento contrattuale e non precontrattuale, in quanto il dovere di completa informativa, anche in punto di adeguatezza dell'operazione, qualifica il comportamento dell'intermediario non in una fase anteriore al conferimento dell'ordine, ma nell'immediatezza dello stesso: è nella contestualità dell'ordine che il cliente deve infatti essere informato per poter esprimere un consenso puntuale ed efficace.

Ritiene il Collegio che in questo caso il discostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza previsti dalla legge non rivesta

- 10 -

L.L.

h

il carattere della gravità, idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione degli ordini di investimento così come richiesto dall'attore.

Ai sensi dell'art 1455 cc "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle due parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra".

Nella fattispecie sono stati offerti dalla banca sufficienti elementi che consentono di fondare il ragionevole convincimento che quand'anche [REDACTED] fosse stato doverosamente reso edotto della rischiosità dell'investimento in titoli Cirio, egli avrebbe comunque dato corso agli ordini.

Risulta infatti documentato, e neppure oggetto di contestazione, che l'attore al tempo dell'investimento oggetto di causa era titolare di un portafoglio corposo e variegato, che comprendeva anche azioni e titoli "corporate" e, quindi, tutt'altro che sicuri (es. Olivetti, Enel, Autostrade, Bei ed altri ancora).

Il quadro desumibile dal dossier titoli nel periodo di riferimento (doc. 2 convenuta) è quello di scelte finanziarie orientate anche verso forme di investimento prettamente speculativo.

Conclusivamente può ritenersi che l'attore, tenuto conto del suo profilo di rischio, come chiaramente desumibile dalle scelte di intermediazione effettuate e della diversificazione del portafoglio, non avrebbe modificato la propria decisione di acquistare i "Cirio Bond" neppure se fosse stato debitamente informato sulla loro natura di titoli rischiosi; quindi l'inadempimento della banca può ritenersi di scarsa importanza, in quanto non idoneo ad incidere in maniera apprezzabile sulla scelta di investimento del cliente.

Con riferimento poi all'adeguatezza dell'operazione di investimento, rileva il Tribunale che il comportamento della Banca sia immune da censure: l'obbligo di informare il cliente e di spiegargli le ragioni per cui non sarebbe stato opportuno procedere all'esecuzione dell'ordine (potendovi comunque procedere solo nel caso in cui

l'investimento fosse stato autorizzato dall'investitore sulla base di un ordine scritto), sarebbe infatti stato esigibile solo in presenza di operazioni inadeguate, ma nella fattispecie in esame si deve escludere tale evenienza: considerato che l'acquisto dei titoli Cirio di cui si discute, benché per importo non certo esiguo, rappresentava però appena il 16% dell'ammontare complessivo del portafoglio finanziario del cliente, che ammontava all'epoca ad oltre 2.300.000,00 euro (vedi comparsa di risposta a pagg. 22-23, circostanze non contestate dall'attore), l'operazione in questione, vista in rapporto al totale degli investimenti in essere, poteva ritenersi certamente adeguata rispetto alla composizione del portafoglio ed agli obiettivi perseguiti da [REDACTED]

Nè può, infine, contestarsi alla banca la condotta di omessa informazione al cliente del pericolo di insolvenza del Gruppo agro-alimentare Cirio: non si hanno invero elementi per ritenere che nel periodo in cui sono stati acquistati i titoli la banca, pur con la diligenza richiesta all'operatore qualificato, potesse avvertire una qualsiasi avvisaglia del *default* che avrebbe poi travolto quei titoli, con conseguente obbligo di fornire al cliente le relative informazioni.

Le considerazioni sopra svolte possono estendersi anche alla domanda di risarcimento danni per effetto dell'inadempimento contrattuale della banca.

Ritiene il Tribunale che l'art. 23 comma sesto TUF, che stabilisce che nei giudizi di risarcimento del danno l'intermediario deve fornire la prova di avere agito con diligenza, debba essere interpretato nel senso che tale inversione dell'onere della prova non si riferisca alla sussistenza del danno e al nesso di causalità, elementi che debbono comunque essere provati da parte attrice.

In sostanza, secondo i generali principi civilistici, una cosa è la prova dell'inadempimento (da cui l'investitore è esentato per effetto dell'art. 23, comma sesto TUF) ed altra e ben diversa cosa è la prova che sussista un danno, che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale (cfr. artt. 1218, 1223 cc); anche la

sentenza del Tribunale di Venezia 28.2.08 citata dall'attore (vedi a pag. 18 della citazione) statuisce appunto che al di fuori di alcune ipotesi tassativamente previste dal legislatore delegato nelle quali sussiste a carico dell'intermediario un esplicito divieto di astensione dal compiere una determinata operazione, *"l'inadempimento degli obblighi comportamentali non è sufficiente, di per sé, a dar luogo a una pronuncia risarcitoria, essendo necessario che il risparmiatore dimostri l'esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo informativo e il danno"*.

Orbene, il danno per l'attore conseguente alle perdite verificatesi per effetto dell'investimento nei bond Cirio può considerarsi etiologicamente connesso all'omessa acquisizione da parte della banca dell'ordine scritto dell'investitore di procedere all'investimento, solo se si accerta che il doveroso comportamento della banca avrebbe dissuaso il cliente dal compiere l'operazione, o lo avrebbe orientato ad una scelta diversa.

Nella fattispecie non solo parte attrice non ha dato alcuna prova di ciò (avendo semplicemente sostenuto che "si può presumere" che l'attore, ove adeguatamente informato sulla effettiva natura e sulla rischiosità dei titoli Cirio, si sarebbe orientato verso titoli meno pericolosi: vedi a pag. 18 della citazione), ma dagli atti sono emersi elementi indizianti, sopra apprezzati, che fanno ritenere esattamente il contrario, ossia che il [REDACTED] avrebbe verosimilmente dato comunque seguito all'acquisto dei titoli oggetto di causa.

Alla stregua delle suesposte considerazioni le domande proposte da [REDACTED] vanno quindi tutte rigettate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Fallai Piero nei confronti Banca Cassa di Risparmio di Firenze spa, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande proposte da [REDACTED]
  - b) condanna l'attore alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in € 3.000,00 per onorari, € 1.000,00 per diritti, € 140,00 per spese, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 12,5%, oltre Iva e Cup come per legge.
- Firenze, 23 novembre 2011

Il Presidente  
Dr. Fiorenzo Zazzeri

Il Giudice  
dott. Danilo Mori

TRIBUNALE DI FIRENZE  
24 NOV 2011  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE - C.3  
Loreti: EUSEPI

Al-